

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 16

## PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Disposizioni in materia di immigrazione

*Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 19 luglio 2000 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento*

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. All'alba del terzo millennio, si confrontano, in Europa, due opposti modelli di società:

a) il modello « neo-giacobino » della società universale multirazziale, standardizzata dal « mercato », attore politico dominante che utilizza gli Stati (quel che resta degli Stati) come cinghie di trasmissione;

b) il modello « cristiano », di una società equilibrata tra presente, futuro e passato, tra locale e globale, tra *in* e *out*, tra forze nuove che premono dall'esterno e valori storici radicati nella tradizione.

I due modelli sociali si identificano nel punto di partenza, ma si differenziano radicalmente nel punto di arrivo.

Entrambi i modelli emergono infatti dalla crisi storica dello « Stato-nazione », ma si sviluppano lungo direttrici opposte.

2. Il primo modello sociale si basa prima sulla scissione fra Stato e nazione e poi sull'idea del primato dello Stato sulla « nazione » (sulle « nazioni »).

Per questa ragione, nell'economia politica del modello « neo-giacobino », l'immigrazione non è un problema, ma una « opportunità ».

Si assume infatti che lo Stato esista a prescindere dalla « nazione » (dalle « nazioni ») e che, per questo, possa vivere (sopravvivere) producendo ed attribuendo titoli « statali » di cittadinanza, che prescindono dalla appartenenza alla « nazione » (alle « nazioni »).

Nell'economia politica di questo modello, la quantità dei « cittadini » dello Stato può conseguentemente ed artificialmente, e su vasta scala, superare la quantità dei cittadini della « nazione » (delle « nazioni »).

L'immigrazione è conseguentemente utilizzata come un grimaldello; per rompere l'ordine sociale (aumentando conseguentemente il potere di arbitraggio tra le forze sociali destrutturate) e così per mettere le mani sul bottino elettorale (costituito da un nuovo « *lumpen proletariat* », fatto da una massa di immigrati che speculativamente si ipotizza disposta a votare per la sinistra).

Paradossalmente, più forte è la crisi dello « Stato-nazione », e perciò di riflesso più forte è la crisi dello Stato *tout-court*, più si fa forte il tentativo di tenerlo in vita con mezzi artificiali.

*Et pour cause*, perché lo Stato è la macchina politica giacobina per definizione (*ubi patria, ibi bene*, alla Rousseau).

È questo in realtà un modello filisteo, che si alterna tra visioni escatologiche (tipo: « il tramonto dell'occidente ») e curve demografiche, tra solidarismo « terzomondista », alibi umanitari e cinismo « mercatista », sintetizzandosi nella formula: « essere buoni, conviene ».

Gli immigrati devono venire in Italia, e su vastissima scala, ma a liberarci dallo sforzo demografico, a fare i lavori più faticosi, a pagarci le pensioni.

È un modello che funziona in base a quattro principi essenziali:

a) assenza di prevenzione. Il messaggio che si trasmette all'esterno (da ultimo, con spettacolari *tournees* politiche africane) è, all'opposto della prevenzione, un messaggio di accoglienza;

b) simmetricamente, riconoscimento del diritto di immigrazione in Italia, esercitabile di fatto su iniziativa degli interessati;

c) conservazione di frontiere « colabrodo »;

d) riduzione dell'azione di contrasto a forme erratiche e casuali, saltuarie e poco esemplari, di repressione dell'immigrazione illegale già avvenuta.

3. Il secondo modello sociale si basa invece, ed all'opposto, sul primato della « nazione » (delle « nazioni ») intesa tanto

in senso « romantico », come nucleo e fondo di valori e di religione, di cultura e di lingua, di costumi e di tradizioni, quanto in senso « democratico », come « plebiscito di ogni giorno ».

Nell'economia politica di questo modello, la crisi dello « Stato-nazione » non porta con sé la crisi della « nazione » (delle « nazioni »).

All'opposto, la crisi dello « Stato-nazione » riporta la « nazione » (le « nazioni ») alla sua vitalità originaria e piena, non soffocata dallo Stato.

La memoria sta infatti all'individuo come la storia sta alla « nazione » (alle « nazioni »).

Individuo e memoria, storia e « nazione » (« nazioni ») sono, infatti, tutti insieme, parti inscindibili di un'unica struttura sociale che, nella nuova geopolitica del mondo, è l'unico possibile antidoto al *caos*.

Per questo, la nostra visione politica è radicalmente diversa da quella della sinistra.

Perché è una politica di difesa della « nazione » (delle « nazioni »). Intesa la « nazione » (le « nazioni ») come baluardo della civiltà europea.

Nell'economia politica del nostro modello di società, il *quantum* di immigrazione non è dunque funzione della conservazione dello Stato, come macchina politica assoluta. Ma è un *quantum* che va calcolato essenzialmente in rapporto alla sopravvivenza della « nazione » (delle « nazioni »).

E, per questa ragione, è un *quantum* che va calcolato in misura proporzionale alla oggettiva e naturale capacità di assorbimento dell'immigrazione all'interno della (delle) comunità nazionale.

È un modello sociale, il nostro, che funziona in base a sette principi essenziali:

a) la « frontiera » va spostata, dall'interno all'esterno. Il messaggio che va trasmesso all'esterno non può essere un messaggio di accettazione sostanzialmente incondizionata. È infatti soprattutto all'esterno, e non all'interno, che va gestito il fenomeno;

b) non basta la repressione, occorre la prevenzione. La politica dell'immigrazione non può essere casuale ed *ex post*. Deve essere razionale ed *ex ante*. È essenziale passare dalla logica della « sanatoria » alla logica della programmazione, da un lato, e della repressione degli illeciti, dall'altro lato;

c) il diritto di immigrazione non preesiste: si conquista;

d) chi immigra illegalmente va respinto e non può rientrare;

e) la chiave di ingresso (in una Repubblica fondata sul lavoro) è il lavoro: può entrare solo chi lavora nella « nazione » (nelle « nazioni »), e per la « nazione » (per le « nazioni »), adempiendo tutti i doveri, a partire dal dovere fiscale;

f) i costi dell'immigrazione sono a carico dei beneficiari;

g) può diventare « cittadino » solo chi ha lavorato ed ha pagato le tasse per un congruo numero di anni, senza commettere illeciti.

In questa strategia, le norme che compongono la presente proposta di legge producono una profonda riforma dell'intera normativa in materia di immigrazione.

Si tratta in particolare di norme di principio (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), quanto alle relazioni con i Paesi interessati dal fenomeno e quanto al necessario ruolo di pianificazione e di controllo e — soprattutto — quanto alla condizione giuridica

dell'immigrato (nei suoi fondamentali aspetti del diritto/dovere al lavoro, della soggezione all'ordinamento fiscale, della prima accoglienza e della successiva integrazione).

Ovviamente, il completo e concreto dettaglio è rinviato ad appositi negoziati con i Paesi interessati (per la parte internazionale) e (articolo 12) ad un apposito regolamento di attuazione (per la parte interna).

Le norme penali (articoli 10 e 11), coerentemente e conseguentemente, disciplinano gli strumenti (amministrativi e/o penali) necessari per garantire, sul piano dei poteri e dei rimedi coattivi, la concreta effettività degli obblighi, dei comandi e dei divieti previsti per legge. In particolare, si prevede l'introduzione di un più rigoroso e completo catalogo delle ipotesi di reato nell'economia di un apparato sanzionatorio realmente deterrente. Non solo, ma anzi prioritariamente, nella nostra visione geopolitica del fenomeno.

Dato che l'immigrazione non è una fatalità ineluttabile, deve essere sostenuto lo sviluppo dei Paesi di origine dell'immigrazione.

Per iniziare questo processo (articolo 1) è in specie necessario introdurre la detassazione dei contributi erogati a favore di iniziative « missionarie » ed umanitarie, di assistenza, istruzione, eccetera, tanto religiose quanto laiche, nei Paesi di emigrazione. Ciò per aiutare a costituire, in questi Paesi, un livello accettabile di condizioni sociali di fondo, base necessaria per lo sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA POPOLARE

---

ART. 1.

1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

ART. 2.

1. Tutte le disposizioni vigenti in materia di immigrazione di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'OCSE sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

2. Il Governo procede alla denuncia unilaterale dei trattati e delle convenzioni non conformi ai principi della presente legge, stipulati con Paesi non appartenenti all'OCSE.

3. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi extracomunitari, quando vi è la prova che i relativi governi non adottano, ovvero ritardano, le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e di armamenti.

ART. 3.

1. Le regioni, nell'ambito dei propri statuti e con i procedimenti ivi stabiliti,

definiscono semestralmente, con delibera collegiale delle rispettive giunte, i limiti numerici e le tipologie, distinte per categorie di impieghi, delle disponibilità alla accoglienza di immigrati extracomunitari.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su proposta della conferenza dei sindaci, sulla base delle richieste avviate presso ciascun comune dalle famiglie e dalle imprese interessate.

3. Presso ciascuna regione è istituito, nei modi previsti dallo statuto, un osservatorio sull'immigrazione.

4. Le delibere di cui al comma 1 possono essere adottate sulla base di piani di coordinamento cui aderiscono due o più regioni interessate.

#### ART. 4.

1. Il servizio consolare, potenziato in organici e mezzi con i fondi di cui all'articolo 13, forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i ruoli di immigrazione.

2. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione di cui al comma 1 viene attribuito il codice fiscale italiano.

#### ART. 5.

1. L'immigrazione in Italia da Paesi non appartenenti all'OCSE è consentita solo previa iscrizione nel ruolo di immigrazione ed acquisizione del codice fiscale.

#### ART. 6.

1. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione.

#### ART. 7.

1. Tutti gli immigrati da Paesi non appartenenti all'OCSE che, dopo sei mesi dall'ingresso in Italia, sono ancora privi di

codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati, ai sensi dell'articolo 11.

ART. 8.

1. Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.

ART. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere ottenuta dopo dieci anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto della disponibilità di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.

ART. 10.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni chiunque compie attività di organizzazione dell'immigrazione clandestina nel territorio dello Stato.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro ovvero di altra utilità, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa di lire 30 milioni.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero se esso riguarda l'ingresso di cinque o più persone, ovvero se esso è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale ovvero avvalendosi di documenti di identità o di passaporti contraffatti, si applica la pena

della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire 30 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.

4. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero se esso riguarda minori da impiegare in attività illecite, la pena è della reclusione da sei a diciotto anni e della multa di lire 50 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso clandestino nel territorio dello Stato.

5. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 416-quater. — (*Associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina*). — A chi fa parte di una associazione finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina si applica la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis.

Coloro che promuovono ovvero dirigono l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Nei casi previsti dai commi precedenti, è sempre obbligatorio l'arresto in flagranza ed è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. In particolare è sempre disposta la immediata distruzione del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. Nei medesimi casi, si pro-

cede con giudizio direttissimo, salvo che si rendano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire 30 milioni per chiunque, al fine di trarre comunque profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero comunque nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ovvero al contrasto delle immigrazioni clandestine, nell'ambito del mare territoriale, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli altri pubblici ufficiali che, in tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio, possono usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 53 e quando le imbarcazioni adibite al trasporto di stranieri clandestini siano sulla rotta del ritorno e comunque abbiano a bordo soltanto i soggetti responsabili dell'attività di immigrazione clandestina.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, non costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria prestate nel territorio dello Stato nonché nelle acque territoriali e nelle acque internazionali a favore degli stranieri immigrati clandestinamente che si trovino in condizioni di bisogno.

Fermo il disposto dell'articolo 51, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti dal presente articolo, procedono all'infiltrazione nelle associazioni di cui al quarto comma. Per lo stesso motivo, i suddetti ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza, dandone immediato avviso anche telefonico all'autorità giudiziaria.

Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino in mare territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra imbarcazione che si sospetta



essere adibita al trasporto di stranieri clandestini, possono fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda una autorità consolare.

Gli stessi poteri di cui al decimo comma possono esplicarsi su navi ovvero altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento internazionale, dal codice penale militare di pace, laddove ne ricorrano gli estremi, e da accordi bilaterali o internazionali.

Le disposizioni dei commi decimo ed undicesimo si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili ».

#### ART. 11.

1. È disposta l'espulsione coattiva dello straniero che:

*a)* è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato;

*b)* si è trattenuto nel territorio dello Stato senza titolo di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;

*c)* per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

2. Lo straniero espulso è rinvioato coattivamente allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

3. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di dieci anni.

4. Lo straniero già espulso che, prima del periodo di cui al comma 3, entri nuovamente nel territorio dello Stato è espulso in via definitiva.

5. Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con l'arresto da due a sei mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.

6. Ove lo straniero di cui al comma 5 entri nuovamente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei mesi, con aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore ingresso clandestino.

7. L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando nei confronti dello straniero sia riferita all'autorità giudiziaria notizia di reato ovvero quando penda procedimento penale, anche in esito a querela, l'autorità giudiziaria rilascia nullaosta all'espulsione, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero probatorie, anche in riferimento ad altri imputati. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che debba applicare una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere proposto unicamente ricorso al tribunale entro cinque giorni dalla relativa comunicazione. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Il tribunale accoglie o rigetta il ricorso nel termine di dieci giorni dalla data di deposito. Lo straniero può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d'ufficio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

#### ART. 12.

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata l'attuazione.

#### ART. 13.

1. Alla copertura delle minori entrate e dei costi derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente legge.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0000160\*